

**Tribunale di Verona – Sentenza 15.3.2011
(Composizione monocratica - Giudice RIZZUTO)**

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si da atto che viene omesso il puntuale svolgimento del processo alla luce dell'attuale disposto di cui all'art. 132 c.p.c. applicabile anche ai giudizi instaurati prima del 4.7.2009.

Nel merito il presente giudizio trae origine dalla pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla X s.r.l. per forniture di mais ceroso conseguenti all'accordo scritto inter partes (cr. Doc. 1 del fascicolo monitorio).

Y s.r.l., nell'opporci al decreto ingiuntivo, ha contestato la qualità del mais fornito, deducendo che lo stesso era infestato da insetti ed era stato distrutto previa autorizzazione del Comune di Z; ha, conseguentemente, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento dell'opposto e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni.

A tali domande la X s.r.l. ha dedotto che l'eventuale compromissione della qualità del prodotto era da imputare alla scorretta conservazione dello stesso da parte dell'opponente chiedendo tuttavia l'autorizzazione alla chiamata in causa della fornitrice del mais ceroso per essere tenuta indenne dalla conseguenze pregiudizievoli del giudizio.

A sua volta la SA s.r.l. ha eccepito la prescrizione dell'azione ed ha imputato l'eventuale presenza di vizi del prodotto alle modalità di conservazione dello stesso.

Tanto premesso, deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'opposta con la memoria ex art. 180 c.p.c. vigente all'epoca di instaurazione del giudizio, atteso che, nel caso di specie, non deve essere applicato il termine di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. ma quello ordinario decennale.

In diritto è noto infatti che "Il riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi della cosa alienata, che può avvenire anche "per facta concludentia" quali l'esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita, determina la costituzione di un'obbligazione che, essendo oggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, è sempre svincolata, indipendentemente dalla volontà delle parti, dai termini di decadenza e di

prescrizione fissati dall'art. 1495 c.c. ed è, invece, soggetta soltanto alla prescrizione ordinaria decennale” (cfr. Cass. 7301 del 2010).

Nel caso di specie, la venditrice X s.r.l., tempestivamente avvisata della presenza di vizi (prima denuncia del 15.3.2005) ha espressamente demandato alla SA, sua fornitrice, la valutazione delle contestazioni sollevate dalla Y (cfr. doc. 11 di parte opponente sottoscritto e non disconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 215 c.p.c.). A sua volta, la fornitrice SA ha, dapprima, espresso la volontà di sostenere le spese per il trattamento del mais, e, quindi, offerto uno sconto sulle forniture ed espresso la disponibilità ad effettuare un intervento di una ditta specializzata per il trattamento con prodotti consentiti (cfr. doc. 20 e 25 sottoscritti e non disconosciuti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 215 c.p.c.). Al riguardo, è opportuno precisare che il doc. 25 si riferisce, per la prima parte, al mais consegnato in data 22.4.2004 bolla 219 – e dunque ulteriore rispetto a quello di cui alla denuncia del 18 marzo – e, per la seconda parte, al restante prodotto e, come si desume dal riferimento al rapportino Insecto del 18.3.2004 eseguito a seguito di segnalazione ricevute, relativo a precedenti forniture tra le quali possono ricomprendersi anche quelle oggetto del giudizio. Da tale rapporto Insecto risulta poi che lo scopo era l'eliminazione dei parassiti nelle derrate alimentari di talché deve ritenersi l'esistenza di problematiche attinenti il mais prodotto dalla SA e l'offerta della stesa SA di intervento per l'eliminazione dei problemi deve qualificarsi quale riconoscimento dei vizi dei propri prodotti conseguenti alla denuncia della Y con nascere di una nuova obbligazione svincolata dai termini decadenziali di cui all'art. 1495 c.c.

In relazione poi alle domande proposte è noto che “il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche

nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento" (cfr. da ultimo Cass. n. 3373 del 2010 in conformità a Cass. S.U. n. 13533 del 2001).

Orbene, l'esame delle prove orali e documentali in atti non consente di ritenere assolto l'onere probatorio in capo alla creditrice X s.r.l. Ed invero i testimoni assunti hanno tutti riferito della presenza, peraltro visibile *ictu oculi*, di insetti nel mais oggetto del giudizio (cfr. dep. Br, Bab, Cor, Inv). Dalla documentazione in atti risulta peraltro che detto mais è stato oggetto di sequestro da parte della Azienda sanitaria Locale in quanto destinato alla distruzione perché non idoneo all'alimentazione animale (cfr. doc. 18, 21 e 23). Alcun dubbio può dunque aversi in relazione all'inidoneità del mais in esame alla funzione sua propria.

In relazione alle difese dell'opposta e della chiamata in causa, non ha trovato positivo riscontro probatorio l'imputazione della presenza di parassiti in quantità tale da imporre la distruzione del mangime alle modalità di conservazione del prodotto da parte dell'opponente. Il teste Inv, responsabile dell'Unità Operativa di igiene dell'allevamento e produzione zootecnica dell'ASL Salerno 3, ha infatti precisato che il mais ceroso, oggetto del giudizio, si trovava presso Y protetto da una tettoia, che, in ogni caso, anche un eventuale inumidimento per cattiva protezione non avrebbe portato alla formazione o presenza attiva di parassiti e infine che, rispetto al momento del deposito il breve tempo trascorso era tale da non poter determinare la situazione in concreto constatata. E' vero, con riferimento alle ultime due precisazioni del teste, che si tratta di valutazioni sebbene espresse da un testimone dotato di specifiche competenze tecniche, nondimeno ciò che rileva, ai fini del giudizio, è che il mais, consegnato sfuso e custodito sfuso, era conservato sotto una tettoia e non esposto all'aperto e che il controllo della ASL – con rilevazione dei parassiti - è avvenuto a distanza di pochi giorni dalla consegna.

Orbene, alla luce di quanto sopra deve dunque ritenersi fondata la domanda di risoluzione del contratto di compravendita con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della soccombente alla rifusione delle spese di lite.

Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento danni non potendosi ritenere sufficiente, ai fini della prova della sussistenza del danno e del nesso eziologico, la relazione redatta dal consulente tecnico di parte di cui al doc. 29, in assenza di riscontri oggettivi circa le indagini eseguite né la deposizione del perito Br ha dato alcuna indicazione circa i parametri posti a fondamento della relazione eseguita.

Deve infine essere rigetta la domanda proposta dall'opposta X s.r.l. nei confronti della SA tenuto conto del rigetto della domanda riconvenzionale dell'opponente e in assenza di ulteriori e più specifiche deduzioni circa le conseguenze pregiudizievoli subite. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra l'opposta e la chiamata in causa.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa e respinta, sull'opposizione promossa da Y s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo 3119/05,

in parziale accoglimento delle domande proposta dall'opponente,

accoglie l'opposizione promossa da Y s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo 3119/05;

dichiara risolto il contratto di compravendita intercorso tra Y s.r.l. e X s.r.l.;

revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 3119/05;

condanna X s.r.l. alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite liquidate in complessivi € 8.250, di cui € 250 per spese, € 3.000 per diritti e il resto per onorario oltre rimborso forfetario, IVA se dovuta e cpa con distrazione delle spese a favore dei procuratori anticipatari;

compensa le spese tra X s.r.l. e SA.

Verona 23.2.2011